# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1365/2014 DELLA COMMISSIONE

## del 18 dicembre 2014

## che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 dicembre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione ([2]) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

(2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ([3]).

(3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).
([3]) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

*Per la Commissione,*
*a nome del presidente*
Jerzy PLEWA
*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

*ALLEGATO*

| Numero d'ordine | Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2015 (in %) | Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno 2015 (in kg) |
|---|---|---|
| 09.4410 | 0,215749 | — |
| 09.4411 | 0,217864 | — |
| 09.4412 | 0,226654 | — |
| 09.4420 | 0,302297 | — |
| 09.4421 | — | 175 000 |
| 09.4422 | 0,306842 | — |